

Saggi

MISSIONI MILITARI INTERNAZIONALI IN AFRICA,
CONSENSO DELLO STATO TERRITORIALE E DIVIETO
DELL'USO DELLA FORZA: PROFILI DI LEGITTIMITÀ NEL
DIRITTO INTERNAZIONALE CONTEMPORANEO

INTERNATIONAL MILITARY MISSIONS IN
AFRICA, TERRITORIAL STATE CONSENT AND THE
PROHIBITION OF THE USE OF FORCE: LEGITIMACY
PROFILES IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL LAW

*Fatoumata Diamara**

 ORCID: FD 0009-0007-6108-346X

ABSTRACT

[It.] Il divieto dell'uso della forza, sancito dall'art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, costituisce uno dei principi fondamentali del diritto internazionale contemporaneo e rappresenta il principale limite giuridico all'impiego della forza armata nelle relazioni internazionali. In tale quadro, la crescente diffusione di missioni militari internazionali, in particolare nel continente africano, solleva rilevanti questioni concernenti la loro qualificazione giuridica e la compatibilità con il sistema di sicurezza collettiva delineato dalla Carta delle Nazioni Unite. Le missioni militari contemporanee risultano fondate su basi giuridiche eterogenee, nelle quali il consenso dello Stato territoriale assume un ruolo centrale quale fondamento di legittimità, soprattutto in assenza di autorizzazione del Consiglio di Sicurezza o di legittima difesa ai sensi dell'art. 51 della Carta ONU. Il contributo analizza il regime giuridico delle missioni militari in Africa, esaminando i limiti del ricorso al consenso dello Stato territoriale e le tensioni tra sovranità territoriale e divieto dell'uso della forza.

Parole chiave: Divieto dell'uso della forza – missioni militari internazionali – consenso dello Stato territoriale – legittimità delle missioni militari – sovranità territoriale – Africa – mantenimento della pace

[Eng.] The prohibition of the use of force, as enshrined in Article 2(4) of the Charter of the United Nations, constitutes one of the fundamental principles of contemporary international law and represents the primary legal constraint on the use of armed force in international relations. Against this background, the increasing proliferation of international military missions, particularly in Africa, raises significant questions concerning their legal qualification and compatibility with the collective security system established by the United Nations Charter. Contemporary military missions are grounded in heterogeneous legal bases in which the consent of the territorial state plays a central role, particularly in the absence of Security Council authorization or self-defence under Article 51 of the UN Charter. This contribution examines the legal regime of international military missions in Africa, assessing the limits of relying on territorial state consent and the tensions arising between territorial sovereignty and the prohibition of the use of force.

Keywords: Prohibition of the use of force – international military missions – territorial state consent – legitimacy of military operations – territorial sovereignty – Africa – peacekeeping

* Dottoranda di ricerca in Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza, Università degli Studi della Tuscia (03svwq685). Il testo è stato sottoposto a doppio referaggio cieco.



SOMMARIO: 1. Il divieto dell'uso della forza nell'ordinamento internazionale contemporaneo: fondamento normativo e limiti applicativi. 2. Le missioni militari internazionali nel diritto internazionale contemporaneo: basi giuridiche e tipologie di intervento. 3. Il consenso dello Stato territoriale quale circostanza che esclude l'illiceità e fondamento di legittimità delle missioni militari. 4. Le missioni militari internazionali in Africa: prassi recente e qualificazione giuridica. 5. Missioni militari, sovranità territoriale e divieto dell'uso della forza: compatibilità normativa e limiti della prassi contemporanea. 6. L'utilizzo di basi militari nel territorio di Stati terzi: liceità dell'impiego della forza e responsabilità internazionale. 7. Il divieto dell'uso della forza tra sicurezza collettiva e trasformazioni della cooperazione militare internazionale. 8. Conclusioni.



1. IL DIVIETO DELL'USO DELLA FORZA NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE CONTEMPORANEO: FONDAMENTO NORMATIVO E LIMITI APPLICATIVI

Il divieto dell'uso della forza, sancito dall'art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, impone agli Stati l'obbligo di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, segnando il superamento del modello classico nel quale il ricorso alla guerra era uno strumento legittimo di politica estera¹.

Il divieto comprende anche la minaccia della forza, come chiarito dalla prassi internazionale e dalla Dichiarazione sulle relazioni amichevoli (Risoluzione 2625 (XXV) del 1970), estendendosi a comportamenti suscettibili di compromettere l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli Stati².

La portata giuridica del divieto dell'uso della forza è stata progressivamente chiarita tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza internazionale. Esso è generalmente qualificato quale principio di diritto internazionale generale e, secondo un orientamento ampiamente condiviso, quale norma di natura imperativa (*jus cogens*), posta a tutela di interessi essenziali della comunità internazionale nel suo complesso³. La Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto il carattere consuetudinario e fondamentale del divieto nella sentenza *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua*, sottolineandone la centralità nell'ordinamento internazionale contemporaneo⁴. Tale orientamento è stato successivamente

¹ Carta delle Nazioni Unite, art. 2, par. 4.

² Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations*, Res. 2625 (XXV), 24 ottobre 1970.

³ B. Conforti, C. Focarelli, *Le Nazioni Unite*, Cedam, 2023, 233-238; N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Giappichelli, 2017, 31-36; P. Picone, *Interventi delle Nazioni Unite e diritto internazionale*, Cedam, 1995, 57-63; C. Gray, *International Law and the Use of Force*, Oxford University Press, 2018, 30-35; R. Kolb, *International Law on the Maintenance of Peace: Jus Contra Bellum*, Edward Elgar Publishing, 2018, 17-24; Commissione di diritto internazionale, *Conclusioni sulle norme imperative del diritto internazionale generale (jus cogens)*, 2022, conclusione 2 e allegato.

⁴ ICJ, *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (Nicaragua v. United States of America), Judgment, 27 June

confermato dalla sentenza *Armed Activities on the Territory of the Congo*, nella quale la Corte ha ribadito che il rispetto della sovranità territoriale e il divieto dell'uso della forza costituiscono principi fondamentali del diritto internazionale⁵.

Il divieto dell'uso della forza si colloca nell'ambito del sistema di sicurezza collettiva delineato dalla Carta delle Nazioni Unite, nel quale il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale è affidato principalmente al Consiglio di Sicurezza. In tale quadro, il ricorso alla forza armata è ammesso esclusivamente in presenza di condizioni rigorosamente definite, quali l'esercizio della legittima difesa individuale o collettiva ai sensi dell'art. 51 della Carta ONU oppure l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza nell'ambito del Capitolo VII⁶.

Nonostante la relativa chiarezza del quadro normativo, la prassi internazionale sviluppatasi negli ultimi decenni evidenzia una crescente complessità nell'applicazione del divieto dell'uso della forza. L'emergere di missioni condotte sulla base del consenso dello Stato territoriale o promosse nell'ambito di organizzazioni regionali ha sollevato interrogativi circa la compatibilità di tali pratiche con il sistema di sicurezza collettiva delineato dalla Carta delle Nazioni Unite, in particolare nei casi in cui il consenso dello Stato territoriale venga utilizzato quale principale fondamento giuridico della presenza militare straniera. È in questa tensione tra stabilità normativa e trasformazioni della prassi contemporanea che si colloca l'analisi delle missioni militari internazionali nel continente africano⁷.

2. LE MISSIONI MILITARI INTERNAZIONALI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE CONTEMPORANEO: BASI GIURIDICHE E TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Le missioni militari internazionali costituiscono strumenti essenziali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. La loro qualificazione giuridica è tuttavia complessa, poiché tali operazioni non si collocano sempre all'interno delle categorie tradizionali del diritto internazionale relative all'uso della forza⁸.

Nel quadro del sistema di sicurezza collettiva delineato dalla Carta delle Nazioni Unite, il ricorso alla forza armata è formalmente subordinato all'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ai sensi del Capitolo VII. In tale contesto si inseriscono le operazioni promosse dalle Nazioni Unite, le quali, pur non essendo espressamente previste dalla Carta ONU, si sono progressivamente consolidate nella prassi come strumenti funzionali al mantenimento della pace. Tali operazioni risultano tradizionalmente fondate su tre principi fondamentali individuati dalla prassi e dalla dottrina: il consenso dello Stato ospitante, l'imparzialità e il limitato uso della forza⁹.

1986, §§ 190-191.

⁵ ICJ, *Armed Activities on the Territory of the Congo* (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, 19 December 2005, § 148.

⁶ Carta delle Nazioni Unite, artt. 24, 39 e 51.

⁷ C. Gray, *International Law and the Use of Force*, cit., 95-112; N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., 71-84; T. Ruys, *'Armed Attack' and Article 51 of the UN Charter*, Cambridge University Press, 2010, 489-501.

⁸ C. Gray, *International Law and the Use of Force*, cit., 55-63; B. Conforti, C. Focarelli, *Le Nazioni Unite*, cit., 247-255; N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., 71-84.

⁹ M. Frulli, *Le operazioni di pace delle Nazioni Unite*, Editoriale Scientifica, 2012, 41-49; R. Buchan, N. Tsagourias, *Regulating the Use of Force in International Law: Stability and Change*, Edward Elgar Publishing, 2022, 103-112.

La distinzione tra operazioni di *peacekeeping* e operazioni di *peace enforcement* è rilevante ai fini della qualificazione giuridica. Le prime si fondano sul consenso delle parti e sull'uso limitato della forza; le seconde, autorizzate dal Consiglio di Sicurezza ai sensi del Capitolo VII, implicano un impiego più incisivo della forza. Tale distinzione, pur non formalmente prevista dalla Carta, riflette l'evoluzione della prassi¹⁰.

Accanto alle operazioni condotte sotto l'egida delle Nazioni Unite, si sono progressivamente sviluppate missioni militari promosse da organizzazioni regionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea attraverso la Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC). Tali missioni, istituite sulla base degli artt. 42 e 43 del Trattato sull'Unione europea, si configurano prevalentemente come operazioni di gestione delle crisi, finalizzate al rafforzamento delle capacità degli Stati partner, alla formazione delle forze armate locali e al supporto istituzionale¹¹.

Un esempio significativo è rappresentato dalla missione *European Union Training Mission in Mali* (EUTM Mali), istituita nel 2013 sulla base della Decisione 2013/34/PESC del Consiglio dell'Unione europea, con l'obiettivo principale di rafforzare le capacità operative delle forze armate maliane. In tali operazioni, l'impiego diretto della forza armata non costituisce l'elemento centrale dell'intervento, che si inserisce piuttosto in un più ampio quadro di assistenza militare, stabilizzazione e rafforzamento istituzionale¹².

Parallelamente, la prassi evidenzia il ricorso crescente a operazioni di coalizioni di Stati o organizzazioni regionali, giustificate sul consenso dello Stato territoriale o su accordi di sicurezza, che non sempre risultano pienamente riconducibili al sistema di sicurezza collettiva della Carta¹³.

Ne deriva un quadro nel quale la legittimità delle missioni militari internazionali dipende dalla combinazione di diversi fondamenti giuridici, tra cui il mandato del Consiglio di Sicurezza, il consenso dello Stato territoriale e le forme di cooperazione regionale, la cui eterogeneità solleva interrogativi circa la coerenza della prassi contemporanea con il sistema di sicurezza collettiva delineato dalla Carta delle Nazioni Unite.

3. IL CONSENSO DELLO STATO TERRITORIALE QUALE CIRCOSTANZA CHE ESCLUDE L'ILLICEITÀ E FONDAMENTO DI LEGITTIMITÀ DELLE MISSIONI MILITARI

Nel diritto internazionale contemporaneo, il consenso dello Stato territoriale costituisce una delle principali basi giuridiche su cui si fonda la legittimità delle missioni militari internazionali condotte al di fuori del sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite¹⁴. In assenza di un'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ai sensi del Capitolo VII o dell'esercizio della legittima difesa ai sensi dell'art. 51, il dispiegamento di forze armate nel territorio di uno Stato può considerarsi conforme al diritto inter-

¹⁰ C. Gray, *International Law and the Use of Force*, cit., 264-273; R. Buchan, N. Tsagourias, *Regulating the Use of Force in International Law*, cit., 115-122.

¹¹ Trattato sull'Unione europea, artt. 42 e 43.

¹² Consiglio dell'Unione europea, Decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate del Mali (EUTM Mali); N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., 83-88.

¹³ T. Ruys, *'Armed Attack' and Article 51 of the UN Charter*, cit., 489-501; C. Gray, *International Law and the Use of Force*, cit., 95-112.

¹⁴ D. Akande, *Consent to the Use of Force*, in M. Weller (Ed.), *The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law*, Oxford University Press, 2015, 189-212; C. Gray, *International Law and the Use of Force*, cit., 95-112.

nazionale qualora fondato su un consenso valido, libero e inequivoco, come riconosciuto dagli Articoli della Commissione di diritto internazionale (CDI) sulla responsabilità degli Stati, che qualificano il consenso come circostanza esimente nei limiti della sua valida espressione¹⁵.

Il fondamento giuridico del consenso si radica nella nozione di sovranità territoriale, intesa non soltanto quale potestà esclusiva di esercitare autorità sul proprio territorio, ma anche quale capacità di autorizzare, entro determinati limiti, l'ingresso e la presenza di forze armate straniere. In questa prospettiva, il consenso opera quale circostanza che esclude l'illiceità di un comportamento che, in sua assenza, costituirebbe una violazione del divieto dell'uso della forza e del principio di non intervento negli affari interni degli Stati¹⁶.

La Commissione di diritto internazionale ha precisato che il consenso deve essere validamente espresso, non viziato e conforme ai limiti stabiliti dall'ordinamento internazionale, ivi incluse le norme imperative. Esso deve inoltre precedere l'atto cui si riferisce e non può essere invocato *ex post* al fine di giustificare un uso della forza già posto in essere, pena lo svuotamento della funzione stessa del divieto quale norma fondamentale dell'ordinamento internazionale¹⁷.

La giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia ha ulteriormente chiarito i requisiti del consenso quale base giuridica della presenza militare straniera. Nel caso *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua*, la Corte ha affermato che il consenso non può essere presunto né desunto implicitamente, richiedendo una manifestazione chiara e inequivoca della volontà statale¹⁸. Tale orientamento è stato confermato nella sentenza *Armed Activities on the Territory of the Congo*, nella quale la Corte ha precisato che il venir meno del consenso determina l'illiceità della presenza militare straniera sul territorio dello Stato interessato, indipendentemente dalle motivazioni addotte dallo Stato interveniente¹⁹.

Tuttavia, la rilevanza giuridica del consenso solleva questioni complesse con riferimento alla sua dimensione sostanziale. In contesti caratterizzati da fragilità istituzionale o marcata dipendenza politica ed economica, non è sempre agevole stabilire se il consenso provenga da un'autorità effettivamente rappresentativa della volontà statale²⁰. In particolare, nei casi in cui sussista una marcata disparità di capacità tra lo Stato ospitante e lo Stato o l'organizzazione internazionale interveniente, la reale autonomia decisionale del primo può risultare limitata, trasformando il consenso in uno strumento formalmente valido ma sostanzialmente condizionato²¹.

Tale problematica emerge con evidenza nella prassi africana recente. Nel caso del Mali, i mutamenti istituzionali successivi al colpo di Stato del 2021 hanno sollevato interrogativi circa la persistenza e la validità del consenso originariamente prestato dalle autorità precedenti²². Nel caso della Repubblica

¹⁵ Commissione di diritto internazionale (CDI), *Articoli sulla responsabilità degli Stati per fatti internazionalmente illeciti*, 2001, art. 20; *Commentario*, 173-175.

¹⁶ O. Corten, *The Law Against War*, Hart Publishing, 2010, 247-265; B. Conforti, C. Focarelli, *Le Nazioni Unite*, cit., 247-255.

¹⁷ Commissione di diritto internazionale, *Articoli sulla responsabilità degli Stati per fatti internazionalmente illeciti*, cit., artt. 20 e 26; *Commentario*, 173-175.

¹⁸ ICJ, *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (Nicaragua v. USA), Judgment, 27 June 1986, §§ 246-247.

¹⁹ ICJ, *Armed Activities on the Territory of the Congo* (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, 19 December 2005, §§ 51-54 e 162-165.

²⁰ A. Orakhelashvili, *Peremptory Norms in International Law*, Oxford University Press, 2006, 321-335; O. Corten, *The Law Against War*, cit., 265-278.

²¹ R. Buchan, N. Tsagourias, *Regulating the Use of Force in International Law*, cit., 115-122; D. Akande, *Consent to the Use of Force*, cit., 200-208.

²² Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, *Risoluzione 2100* (2013); B. Charbonneau, *Intervention in Mali: Building Peace between Peacekeeping and Counterterrorism*, in *Journal of Contemporary African Studies*, No. 32, 2014, 415-420.

Centrafricana, la coesistenza della missione MINUSCA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic) e della presenza militare straniera fondata su accordi bilaterali ha generato ambiguità circa l'attribuzione delle responsabilità giuridiche²³. Nel contesto somalo, la presenza della missione AMISOM (African Union Mission in Somalia), trasformata in ATMIS (African Union Transition Mission in Somalia), ha posto il problema della validità del consenso in una situazione di fragilità istituzionale, nella quale l'individuazione del soggetto legittimato a esprimerlo è risultata problematica²⁴.

La questione della persistenza del consenso è stata affrontata dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza *Armed Activities on the Territory of the Congo*, nella quale la Corte ha affermato che la presenza ugandese era divenuta illecita nel momento in cui il consenso era stato revocato²⁵.

In tali circostanze, il consenso rischia di operare come meccanismo di legittimazione formale di pratiche che, pur non integrando una violazione manifesta del divieto dell'uso della forza, incidono sull'effettivo esercizio della sovranità territoriale, rendendo più sfumata la distinzione tra cooperazione militare lecita e intervento incompatibile con il divieto dell'uso della forza²⁶.

Alla luce di tali considerazioni, il consenso dello Stato territoriale, pur rappresentando un elemento essenziale per la legittimità giuridica delle missioni militari internazionali, non può essere considerato un criterio sufficiente e autosufficiente nell'ambito della tensione tra sovranità territoriale e limiti posti dal diritto internazionale all'impiego della forza armata nel contesto delle missioni militari in Africa²⁷.

4. LE MISSIONI MILITARI INTERNAZIONALI IN AFRICA: PRASSI RECENTE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Il continente africano rappresenta uno dei principali contesti di dispiegamento delle missioni militari internazionali. L'analisi di tali missioni richiede attenzione alla pluralità degli attori coinvolti e all'eterogeneità delle basi giuridiche sulle quali esse si fondano, elementi che rendono complessa la qualificazione giuridica degli interventi e l'individuazione del quadro normativo applicabile²⁸.

In tale contesto, la coesistenza di missioni autorizzate dal Consiglio di Sicurezza, di operazioni regionali e di interventi bilaterali produce effetti sulla sovranità territoriale degli Stati ospitanti, sollevando interrogativi circa la compatibilità della prassi africana con il sistema di sicurezza collettiva²⁹.

Il caso maliano esemplifica la sovrapposizione di missioni fondate su basi giuridiche differenti. La coesistenza della missione MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali), istituita con la Risoluzione 2100 (2013) del Consiglio di Sicurezza (Cap. VII), della missione *European Union Training Mission in Mali* (EUTM Mali, Decisione 2013/34/PESC), nonché di operazioni di singoli Stati, ha determinato un quadro giuridico complesso nel quale interventi formalmente distinti

²³ Consiglio di Sicurezza, *Risoluzione 2149* (2014); O. Corten, *The Law Against War*, cit., 278-285.

²⁴ Consiglio di Sicurezza, *Risoluzione 1744* (2007); M. Frulli, *Le operazioni di pace delle Nazioni Unite*, cit., 89-97.

²⁵ ICJ, *Armed Activities on the Territory of the Congo*, cit., §§ 51-54 e 162-165.

²⁶ R. Buchan, N. Tsagourias, *Regulating the Use of Force in International Law*, cit., 122-130; C. Gray, *International Law and the Use of Force*, cit., 112-125.

²⁷ O. Corten, *The Law Against War*, cit., 285-292; N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., 88-95.

²⁸ C. Gray, *International Law and the Use of Force*, cit., 264-273; B. Conforti, C. Focarelli, *Le Nazioni Unite*, cit., 255-263.

²⁹ R. Buchan, N. Tsagourias, *Regulating the Use of Force in International Law*, cit., 130-138; N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., 88-95.

operano in modo interconnesso³⁰.

I mutamenti istituzionali del 2021 hanno determinato una rinegoziazione dei fondamenti giuridici, sollevando interrogativi sulla validità del consenso prestato dalle autorità precedenti³¹.

Questioni analoghe emergono nella situazione della Repubblica Centrafricana, nella quale la missione MINUSCA (Risoluzione 2149 (2014) del Consiglio di Sicurezza) si è trovata a operare parallelamente alla presenza di forze militari straniere fondate su accordi bilaterali con le autorità centrafricane³². Tale coesistenza ha evidenziato come la sovrapposizione di un mandato ONU e di forme di consenso bilaterale possa generare ambiguità circa l'attribuzione delle responsabilità giuridiche e la coerenza degli interventi con il quadro normativo internazionale³³. Questa sovrapposizione evidenzia i limiti del consenso quale fondamento autonomo di legittimità in contesti nei quali operano attori con mandati differenti³⁴.

Nel contesto somalo, la presenza della missione AMISOM, istituita con la Risoluzione 1744 (2007) del Consiglio di Sicurezza e trasformata in ATMIS con la Risoluzione 2628 (2022), ha posto il problema della validità del consenso in una situazione di fragilità istituzionale³⁵. In tale contesto, nel quale l'autorità statale risultava esercitata in modo discontinuo e contestato, l'individuazione del soggetto legittimato a esprimerlo ha costituito una delle questioni più complesse³⁶. Tali missioni evidenziano la posizione giuridicamente peculiare delle organizzazioni regionali africane rispetto al sistema di sicurezza collettiva della Carta ONU³⁷.

La missione SADC Mission in Mozambique (SAMIM) fu dispiegata nel 2021 nella regione di Cabo Delgado sulla base di una decisione della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) e del consenso del governo mozambicano, in assenza di una formale autorizzazione del Consiglio di Sicurezza³⁸. Tale missione evidenzia il ruolo crescente delle organizzazioni regionali africane nella gestione delle crisi al di fuori del modello di sicurezza collettiva della Carta ONU³⁹. Sotto il profilo giuridico, la missione SAMIM solleva interrogativi circa la compatibilità con il divieto dell'uso della forza e con le disposizioni del Capitolo VIII della Carta ONU⁴⁰.

L'analisi comparata evidenzia come la prassi africana non costituisca un'eccezione rispetto all'ordinamento internazionale, ma uno spazio nel quale emergono le tensioni strutturali del diritto internazionale in materia di uso della forza⁴¹. Ne deriva un quadro nel quale la frammentazione delle basi giuridiche

³⁰ Consiglio di Sicurezza, *Risoluzione 2100* (2013); Consiglio dell'Unione europea, Decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate del Mali (EUTM Mali); M. Frulli, *Le operazioni di pace delle Nazioni Unite*, cit., 97-105.

³¹ B. Charbonneau, *Intervention in Mali: Building Peace between Peacekeeping and Counterterrorism*, cit., 415-420; O. Corten, *The Law Against War*, cit., 278-285.

³² Consiglio di Sicurezza, *Risoluzione 2149* (2014); C. Gray, *International Law and the Use of Force*, cit., 273-280.

³³ R. Buchan, N. Tsagourias, *Regulating the Use of Force in International Law*, cit., 138-145; D. Akande, *Consent to the Use of Force*, cit., 205-212.

³⁴ O. Corten, *The Law Against War*, cit., 285-292; N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., 95-102.

³⁵ Consiglio di Sicurezza, *Risoluzione 1744* (2007); Consiglio di Sicurezza, *Risoluzione 2628* (2022); M. Frulli, *Le operazioni di pace delle Nazioni Unite*, cit., 105-112.

³⁶ A. Orakhelashvili, *Peremptory Norms in International Law*, cit., 335-342; C. Gray, *International Law and the Use of Force*, cit., 280-287.

³⁷ R. Buchan, N. Tsagourias, *Regulating the Use of Force in International Law*, cit., 145-152; B. Conforti, C. Focarelli, *Le Nazioni Unite*, cit., 263-270.

³⁸ SADC, Extraordinary Organ Troika Summit Communiqué, 23 June 2021; Status of Forces Agreement, Mozambique-SAMIM, 2 July 2021.

³⁹ Carta delle Nazioni Unite, art. 52; M. Frulli, *Le operazioni di pace delle Nazioni Unite*, cit., 112-118.

⁴⁰ O. Corten, *The Law Against War*, cit., 292-298; C. Gray, *International Law and the Use of Force*, cit., 287-294.

⁴¹ R. Buchan, N. Tsagourias, *Regulating the Use of Force in International Law*, cit., 152-160; D. Akande, *Consent to the Use of Force*, cit., 208-212.

rende complessa l'individuazione del regime normativo applicabile e l'attribuzione delle responsabilità per violazioni del diritto internazionale⁴².

5. MISSIONI MILITARI, SOVRANITÀ TERRITORIALE E DIVIETO DELL'USO DELLA FORZA: COMPATIBILITÀ NORMATIVA E LIMITI DELLA PRASSI CONTEMPORANEA

Come emerso dall'analisi del consenso quale circostanza esimente, le missioni militari internazionali si collocano in un ambito nel quale il divieto dell'uso della forza si confronta con forme di intervento che, pur non integrando sempre una violazione manifesta, ne mettono alla prova i limiti applicativi⁴³.

Nel modello originario delineato dalla Carta ONU, il ricorso alla forza armata è ammesso esclusivamente in presenza di due eccezioni chiaramente definite: l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza nell'ambito del Capitolo VII e l'esercizio della legittima difesa individuale o collettiva ai sensi dell'art. 51. La prassi contemporanea evidenzia l'emergere di interventi giustificati sulla base di una combinazione di elementi, tra cui il consenso dello Stato territoriale e la necessità di contrastare minacce transnazionali, che non si collocano pienamente all'interno di tali categorie⁴⁴.

Il ricorso al consenso quale base giuridica consente di collocare determinati interventi al di fuori del perimetro formale del divieto, con effetti diretti sull'equilibrio normativo delineato dalla Carta delle Nazioni Unite⁴⁵.

La giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia ha costantemente ribadito la necessità di interpretare restrittivamente le eccezioni al divieto dell'uso della forza. Nelle sentenze *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* e *Armed Activities on the Territory of the Congo*, la Corte ha precisato che il consenso non può essere presunto né mantenersi valido in assenza di una persistente manifestazione della volontà statale⁴⁶.

In questo quadro, la dottrina si è divisa tra chi valorizza il consenso quale autonoma base giuridica e chi sottolinea il rischio di una progressiva erosione del divieto dell'uso della forza. Secondo quest'ultima prospettiva, l'ampliamento delle pratiche fondate sul consenso potrebbe favorire una crescente flessibilità operativa a scapito della certezza del diritto e dell'effettività del divieto⁴⁷.

Le missioni militari evidenziano come il divieto dell'uso della forza tenda a confrontarsi con forme di cooperazione che, pur fondate sul consenso, producono effetti rilevanti sull'esercizio della sovranità territoriale, rischiando di produrre una tensione tra la dimensione normativa del diritto internazionale e le trasformazioni della prassi⁴⁸.

Ne deriva che il rapporto tra sovranità territoriale, consenso e divieto dell'uso della forza deve essere

⁴² N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., 108-115; B. Conforti, C. Focarelli, *Le Nazioni Unite*, cit., 270-278.

⁴³ Carta delle Nazioni Unite, art. 2, par. 4; C. Gray, *International Law and the Use of Force*, cit., 1-30; N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., 31-36.

⁴⁴ O. Corten, *The Law Against War*, cit., 247-265; C. Gray, *International Law and the Use of Force*, cit., 95-112.

⁴⁵ O. Corten, *The Law Against War*, cit., 265-278; R. Buchan, N. Tsagourias, *Regulating the Use of Force in International Law*, cit., 160-168.

⁴⁶ ICJ, *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (Nicaragua v. United States of America), Judgment, 27 June 1986, §§ 190-191, 246-247; ICJ, *Armed Activities on the Territory of the Congo* (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, 19 December 2005, §§ 148-165; R. Kolb, *International Law on the Maintenance of Peace: Jus Contra Bellum*, cit., 215-228.

⁴⁷ R. Buchan, N. Tsagourias, *Regulating the Use of Force in International Law*, cit., 168-175; D. Akande, *Consent to the Use of Force*, cit., 208-212; N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., 102-108.

⁴⁸ C. Gray, *International Law and the Use of Force*, cit., 112-125; B. Conforti, C. Focarelli, *Le Nazioni Unite*, cit., 278-285.

analizzato alla luce delle trasformazioni della prassi internazionale, che rendono progressivamente meno definiti i confini tra liceità e illiceità dell'impiego della forza armata⁴⁹.

Le missioni militari internazionali si configurano pertanto come il contesto nel quale tale tensione si manifesta con maggiore concretezza, preparando il terreno per l'analisi della prassi africana sviluppata nei paragrafi seguenti⁵⁰.

6. L'UTILIZZO DI BASI MILITARI NEL TERRITORIO DI STATI TERZI: LICEITÀ DELL'IMPIEGO DELLA FORZA E RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE

L'utilizzo di basi militari situate nel territorio di Stati terzi costituisce uno degli ambiti nei quali si manifesta con maggiore evidenza la tensione tra il divieto dell'uso della forza e le trasformazioni della prassi contemporanea in materia di sicurezza internazionale. Tali basi, frequentemente istituite sulla base di accordi bilaterali o multilaterali fondati sul consenso dello Stato ospitante, svolgono una funzione essenziale per il supporto delle missioni militari internazionali⁵¹.

Sotto il profilo giuridico, la presenza di basi militari straniere nel territorio di uno Stato non configura, di per sé, una violazione del divieto dell'uso della forza, in quanto fondata sul consenso dello Stato territoriale. Tuttavia, la questione assume una diversa rilevanza nel momento in cui tali basi vengono utilizzate come piattaforme per operazioni militari incidenti sulla sovranità di Stati terzi, sollevando interrogativi circa la compatibilità di tali pratiche con i principi fondamentali dell'ordinamento internazionale⁵².

Si pone il problema se il consenso possa legittimare l'utilizzo del proprio territorio per operazioni militari suscettibili di incidere sui diritti sovrani di altri Stati. Il consenso dello Stato ospitante non può essere considerato, in linea di principio, idoneo a incidere autonomamente sulla posizione giuridica dello Stato terzo, il quale resta titolare del diritto alla propria integrità territoriale e alla non ingerenza nei propri affari interni⁵³.

La giurisprudenza internazionale e la dottrina escludono che il consenso possa giustificare autonomamente operazioni militari incidenti sulla sovranità di Stati terzi al di fuori delle eccezioni previste dalla Carta ONU. In assenza di legittima difesa o autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, l'utilizzo di basi militari per operazioni contro altri Stati rischia di violare il divieto dell'uso della forza⁵⁴.

La prassi evidenzia tuttavia situazioni in cui tali basi vengono impiegate per operazioni giustificate sulla necessità di contrastare attori non statali. Tale interpretazione estensiva del diritto di legittima difesa nella dimensione anticipatoria resta oggetto di dibattito, in quanto rischia di ampliare le eccezioni al divieto oltre i limiti tradizionalmente riconosciuti⁵⁵.

⁴⁹ T. Ruys, *'Armed Attack' and Article 51 of the UN Charter*, cit., 489-501; O. Corten, *The Law Against War*, cit., 278-292.

⁵⁰ R. Buchan, N. Tsagourias, *Regulating the Use of Force in International Law*, cit., 175-182; C. Gray, *International Law and the Use of Force*, cit., 125-138; N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., 108-115.

⁵¹ N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., 115-122; C. Gray, *International Law and the Use of Force*, cit., 138-150.

⁵² O. Corten, *The Law Against War*, cit., 292-305; B. Conforti, C. Focarelli, *Le Nazioni Unite*, cit., 285-292.

⁵³ ICJ, *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (Nicaragua v. United States of America), Judgment, 27 June 1986, §§ 246-247; D. Akandé, *Consent to the Use of Force*, cit., 208-212.

⁵⁴ ICJ, *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua*, cit., §§ 190-191; O. Corten, *The Law Against War*, cit., 305-318; N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., 122-128.

⁵⁵ T. Ruys, *'Armed Attack' and Article 51 of the UN Charter*, cit., 250-285; R. Kolb, *International Law on the Maintenance of Peace: Jus Contra Bellum*, cit., 228-245; R. Buchan, N. Tsagourias, *Regulating the Use of Force in International Law*, cit., 182-190.

Il continente africano offre esempi particolarmente significativi. Il caso di Gibuti è emblematico: lo Stato ospita simultaneamente basi militari di cinque Paesi sulla base di distinti accordi bilaterali, tra cui le *Forces françaises* à Djibouti (accordo del 1977, rinnovato nel 2011), il Camp Lemonnier statunitense (accordo del 2001), le Forze di autodifesa giapponesi (accordo del 2011), la base navale cinese (accordo del 2017) e la Base militare italiana di supporto (BMIS, accordo del 2012). La coesistenza di tali presenze, fondate su basi giuridiche eterogenee e potenzialmente orientate a finalità operative divergenti, pone questioni giuridiche complesse circa l'attribuzione delle responsabilità internazionali e la compatibilità delle operazioni condotte da ciascuna base con il divieto dell'uso della forza⁵⁶.

In tale contesto si inseriscono le missioni dell'Unione europea EUNAVFOR Atalanta ed EUNAVFOR ASPIDES, fondate rispettivamente sull'Azione comune 2008/851/PESC e sulla Decisione (PESC) 2024/583, relative alla sicurezza marittima e al contrasto della pirateria nel Corno d'Africa. Tali missioni evidenziano come a Gibuti si sovrappongano non soltanto presenze bilaterali, ma anche operazioni multilaterali con basi giuridiche differenti, rendendo complessa l'individuazione del regime normativo applicabile⁵⁷.

La presenza militare francese in Niger, fondata su accordi bilaterali successivamente oggetto di rinegoziazione a seguito dei mutamenti istituzionali del 2023, ha evidenziato come il consenso dello Stato ospitante possa essere soggetto a revoca, con conseguente incidenza diretta sulla liceità della presenza militare straniera sul territorio⁵⁸.

Nel caso del Mali e della Repubblica Centrafricana, la presenza di forze militari straniere fondate su accordi bilaterali ha sollevato interrogativi circa la compatibilità di tali interventi con il mandato delle missioni ONU presenti sul territorio e con i principi fondamentali del diritto internazionale in materia di uso della forza⁵⁹.

Tale rischio di coinvolgimento indiretto dello Stato ospitante solleva interrogativi sul piano della responsabilità internazionale e sulla capacità del consenso di tutelare i suoi interessi⁶⁰.

Il consenso non può essere interpretato come un'autorizzazione generale all'utilizzo del territorio per finalità militari. L'impiego di basi militari per operazioni incidenti sulla sovranità di altri Stati rappresenta uno dei punti di maggiore tensione dell'ordinamento internazionale, mettendo in discussione i limiti del consenso quale fondamento di legittimità⁶¹.

Le basi militari si configurano come ambiti nei quali emergono le tensioni tra sovranità territoriale, consenso e limiti posti dal diritto internazionale all'impiego della forza armata⁶².

7. IL DIVIETO DELL'USO DELLA FORZA TRA SICUREZZA COLLETTIVA

⁵⁶ C. Gray, *International Law and the Use of Force*, cit., 150-162; N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., 128-135.

⁵⁷ Consiglio dell'Unione europea, Azione comune 2008/851/PESC; Consiglio dell'Unione europea, Decisione (PESC) 2024/583 (EUNAVFOR ASPIDES).

⁵⁸ O. Corten, *The Law Against War*, cit., 318-325; B. Charbonneau, *Intervention in Mali: Building Peace between Peacekeeping and Counterterrorism*, cit., 415-420.

⁵⁹ Consiglio di Sicurezza, *Risoluzione 2100* (2013); Consiglio di Sicurezza, *Risoluzione 2149* (2014); R. Buchan, N. Tsagourias, *Regulating the Use of Force in International Law*, cit., 190-198.

⁶⁰ A. Orakhelashvili, *Peremptory Norms in International Law*, cit., 342-350; O. Corten, *The Law Against War*, cit., 325-332.

⁶¹ ICJ, *Armed Activities on the Territory of the Congo* (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, 19 December 2005, §§ 162-165; N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., 135-142.

⁶² R. Buchan, N. Tsagourias, *Regulating the Use of Force in International Law*, cit., 198-205; C. Gray, *International Law and the Use of Force*, cit., 162-175; B. Conforti, C. Focarelli, *Le Nazioni Unite*, cit., 292-300.

E TRASFORMAZIONI DELLA COOPERAZIONE MILITARE INTERNAZIONALE

Il divieto dell'uso della forza costituisce il fondamento normativo del sistema di sicurezza collettiva delineato nel secondo dopoguerra, configurandosi come limite giuridico all'impiego unilaterale della forza armata e criterio per la valutazione della liceità delle condotte statali⁶³.

Tale funzione trova conferma nel sistema delineato dalla Carta delle Nazioni Unite e nella giurisprudenza internazionale, che ne ha progressivamente ribadito la centralità quale elemento fondamentale dell'ordinamento internazionale contemporaneo⁶⁴.

Tuttavia, l'evoluzione della prassi evidenzia come il sistema della Carta sia chiamato a confrontarsi con forme di intervento sempre più articolate. La presenza simultanea di attori operanti sulla base di differenti titoli giuridici rende più complessa l'applicazione delle categorie tradizionali relative all'uso della forza⁶⁵.

Il divieto tende a confrontarsi con una prassi che ne sollecita un'applicazione funzionale alle esigenze della sicurezza contemporanea, comportando il rischio di una trasformazione della sua funzione da limite normativo a parametro di legittimazione di determinate pratiche⁶⁶.

L'analisi ha evidenziato come il consenso, pur centrale ai fini della legittimità delle missioni militari, non possa essere considerato sufficiente a garantire la piena conformità ai principi fondamentali del diritto internazionale. Nei contesti caratterizzati da instabilità istituzionale o marcata disparità di capacità, il consenso può presentare profili problematici quando la presenza militare straniera tende a consolidarsi nonostante mutamenti del quadro politico dello Stato ospitante⁶⁷.

L'utilizzo di basi militari evidenzia come il consenso possa produrre effetti che si estendono oltre la relazione bilaterale originaria, rendendo meno netti i confini tra cooperazione militare e pratiche suscettibili di incidere sull'integrità territoriale di altri Stati⁶⁸.

Il diritto internazionale è attraversato da una tensione tra stabilità normativa del divieto e necessità di confrontarsi con interventi sempre più flessibili. Tale tensione emerge nei contesti caratterizzati dalla compresenza di missioni ONU, operazioni regionali e accordi bilaterali, nei quali la sovrapposizione di basi giuridiche frammenta il quadro normativo⁶⁹.

Il divieto dell'uso della forza continua a rappresentare il fondamento normativo dell'ordinamento internazionale, ma opera in un sistema nel quale le pratiche di sicurezza tendono a eccedere le categorie

⁶³ Carta delle Nazioni Unite, art. 2, par. 4; B. Conforti, C. Focarelli, *Le Nazioni Unite*, cit., 233-238; N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., 31-36.

⁶⁴ ICJ, *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (Nicaragua v. USA), Judgment, 27 June 1986, § 190; ICJ, *Armed Activities on the Territory of the Congo* (DRC v. Uganda), Judgment, 19 December 2005, § 148; C. Gray, *International Law and the Use of Force*, cit., 30-38.

⁶⁵ R. Kolb, *International Law on the Maintenance of Peace: Jus Contra Bellum*, cit., 17-24; M. Frulli, *Le operazioni di pace delle Nazioni Unite*, cit., 118-125.

⁶⁶ R. Buchan, N. Tsagourias, *Regulating the Use of Force in International Law*, cit., 205-220; O. Corten, *The Law Against War*, cit., 332-345.

⁶⁷ D. Akande, *Consent to the Use of Force*, cit., 208-212; O. Corten, *The Law Against War*, cit., 345-358; N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., 142-148.

⁶⁸ ICJ, *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua*, cit., §§ 246-247; ICJ, *Armed Activities on the Territory of the Congo*, cit., §§ 162-165; C. Gray, *International Law and the Use of Force*, cit., 175-188.

⁶⁹ M. Frulli, *Le operazioni di pace delle Nazioni Unite*, cit., 126-134; B. Conforti, C. Focarelli, *Le Nazioni Unite*, cit., 300-308; R. Kolb, *International Law on the Maintenance of Peace: Jus Contra Bellum*, cit., 245-258.

giuridiche tradizionali della Carta delle Nazioni Unite⁷⁰.

Tale evoluzione evidenzia la crescente pressione delle trasformazioni della sicurezza sulle categorie tradizionali del diritto internazionale⁷¹.

Proprio per questa ragione, la tenuta del sistema delineato dalla Carta delle Nazioni Unite dipenderà dalla capacità dell'ordinamento internazionale di mantenere un equilibrio tra flessibilità operativa e tutela effettiva dei limiti giuridici all'impiego della forza armata, evitando che esigenze operative di sicurezza o stabilizzazione finiscano per comprimere l'effettività del divieto dell'uso della forza quale norma fondamentale dell'ordinamento internazionale⁷².

8. CONCLUSIONI

Le missioni militari internazionali non possono più essere qualificate unicamente come strumenti di mantenimento della pace: esse si collocano in uno spazio giuridico complesso, nel quale il divieto dell'uso della forza, il consenso dello Stato territoriale e le esigenze di sicurezza internazionale interagiscono in modo sempre più dinamico e talvolta problematico.

Il divieto dell'uso della forza continua a rappresentare il fondamento normativo dell'ordinamento internazionale, ma la sua funzione appare influenzata dall'evoluzione della prassi contemporanea. Esso non opera più esclusivamente come limite normativo, bensì come criterio attraverso cui si tenta di conciliare stabilità giuridica ed esigenze operative della sicurezza internazionale, riflettendo un progressivo confronto del diritto internazionale con pratiche di intervento che tendono a espandersi al di là delle categorie della Carta delle Nazioni Unite.

Il consenso dello Stato territoriale si è dimostrato al tempo stesso un elemento essenziale di legittimazione e uno dei principali fattori di ambiguità dell'ordinamento internazionale. Se il consenso consente di ricondurre la presenza militare straniera entro un quadro formalmente lecito, esso può assumere una dimensione problematica nei contesti caratterizzati da fragilità istituzionale o marcata disparità di capacità, trasformandosi in uno strumento di legittimazione formale di pratiche che incidono sull'effettivo esercizio della sovranità territoriale.

L'esperienza africana evidenzia in modo emblematico tali dinamiche. I casi strutturali sono quelli del Mali, dove la cessazione della missione MINUSMA ha reso evidente il problema della persistenza del consenso, e della Somalia, dove la prolungata fragilità istituzionale ha reso problematica l'individuazione stessa del soggetto legittimato a prestarlo. A questi si affiancano, in funzione complementare, il caso della Repubblica Centrafricana, nel quale la sovrapposizione di missioni ONU e presenze bilaterali ha generato ambiguità sull'attribuzione delle responsabilità, e quello del Mozambico, nel quale la missione SAMIM ha evidenziato il ruolo crescente delle organizzazioni regionali africane al di fuori del modello di sicurezza collettiva della Carta ONU. Il continente africano non costituisce pertanto un'eccezione rispetto all'ordinamento internazionale, ma il contesto nel quale emergono con maggiore evidenza le tensioni strutturali del *jus contra bellum*.

L'utilizzo di basi militari come piattaforme per operazioni contro altri Stati rappresenta uno dei punti

⁷⁰ R. Buchan, N. Tsagourias, *Regulating the Use of Force in International Law*, cit., 220-228; T. Ruys, *'Armed Attack' and Article 51 of the UN Charter*, cit., 489-501.

⁷¹ O. Corten, *The Law Against War*, cit., 370-382; N. Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., 155-162.

⁷² B. Conforti, C. Focarelli, *Le Nazioni Unite*, cit., 315-322; O. Corten, *The Law Against War*, cit., 370-382.

più critici di tale evoluzione. Il consenso dello Stato ospitante tende a proiettarsi oltre la sua funzione originaria, incidendo sulla posizione giuridica di Stati terzi e ridefinendo i confini tra uso lecito della forza e violazione della sovranità territoriale.

In questo quadro, l'analisi delle missioni militari internazionali in Africa consente di cogliere la dimensione di un ordinamento che, pur fondato su principi universalistici, si confronta con contesti nei quali le condizioni di esercizio della sovranità territoriale risultano profondamente differenziate.

La prospettiva africana appare essenziale per comprendere le trasformazioni in atto nel diritto internazionale in materia di uso della forza, evidenziando come la cooperazione militare tra una pluralità di attori possa incidere in modo significativo sulla capacità degli Stati di determinare autonomamente le proprie scelte in materia di sicurezza.

Le missioni militari internazionali non rappresentano soltanto strumenti operativi, ma costituiscono fattori di evoluzione dell'ordinamento internazionale. Esse contribuiscono a mettere alla prova le categorie tradizionali del *jus contra bellum*, che da limite normativo all'impiego della forza armata tende a confrontarsi con sistemi nei quali la pluralità di attori e l'eterogeneità delle basi giuridiche rendono sempre più complessa l'individuazione dei limiti concretamente operanti.

Tuttavia, tale evoluzione pone una questione di fondo che rimane aperta: se il diritto internazionale sia in grado di adattarsi a queste trasformazioni senza perdere la propria funzione di garanzia e di limite all'esercizio del potere. È in questa tensione tra adattamento normativo e tutela effettiva del divieto dell'uso della forza che si gioca il futuro della legalità internazionale in materia di impiego della forza armata, evitando che esigenze operative finiscano per comprimere l'effettività del divieto stesso quale norma fondamentale.

